

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Sede legale SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687 -TEL. 085.386224
EMAIL: *info@asp.pe.it*; - PEC: *amministrazione@pec.asp.pe.it*
www.asp.pe.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE (DGR n. 291 del 22/105/2023)

ORDINANZA N. 39/EDG DEL 19 DICEMBRE 2023

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 (ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

Il Commissario Straordinario Dott. Emiliano Di Genova

PREMESSO

- che con Delibera della Giunta Regionale n. 108 del 24/02/14, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 26/04/14, è stata istituita l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) di Pescara;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 09/09/2019 recante "*L.R. 24 giugno 2011 n. 17, art. 11 comma 4 – Formale ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona – n. 1 della provincia di Pescara*", è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona – ASP di Pescara;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 626 in data 23/10/2019, si è proceduto ad annullare, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, la deliberazione di G.R. n. 528 del 09/09/2019 e a nominare la Dott.ssa Renata Durante, ai sensi dei poteri sostitutivi di cui all'art. art. 19, commi 1 e 2 della L.R. 17/2011, Commissario straordinario regionale dell'ASP di Pescara;
- che, successivamente la scadenza dell'incarico, con Delibera di Giunta Regionale n. 802 del 11/12/2020 la Giunta Regionale ha nominato il Commissario Straordinario Regionale nella persona del Dott. Marco Molisani con funzioni anche di legale rappresentanza, incarico successivamente rinnovato con DGR n. 425 del 9/07/2021;
- che successivamente, preso atto delle dimissioni da Commissario straordinario da parte del Dott. Marco Molisani, la Giunta Regionale con Delibera n. 573 del 18/10/2022 ha nominato, ai sensi dell'art.19, comma 1 e 3 "*Potere sostitutivo*" della L.R. 24/06/2011 n. 17, nelle more della ricostituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse e del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Commissario straordinario regionale il sottoscritto Dott. Emiliano Di Genova, incarico successivamente rinnovato con DGR N. 291 del 22/05/2023;

VISTO

- la Legge Regionale di riferimento n. 17 del 24/06/2011, rubricata "*Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)*", approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 81/3 del 31/05/2011, pubblicata nel BURA del 13/07/2011, n. 43 ed entrata in vigore il 14/07/2011;
- la Legge Regionale n.43 del 25/11/2013, avente ad oggetto "*Modifiche alla Legge Regionale n.17 del 24/06/2011, recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)*";

PREMESSO

- che con Ordinanza del Commissario Straordinario regionale n. 9/CSR del 31/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- che con Ordinanza del Commissario Straordinario Regionale n. 33/EDG del 14/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio consuntivo anno 2022;
- che l'articolo 159 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 testualmente recita: "*Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti*



degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. (...omissis...);

6. che l'art. 828 comma 2 del codice civile prevede l'indisponibilità dei beni caratterizzati dalla loro destinazione legata al conseguimento dei fini istituzionali;

VISTI

- l'articolo 27, comma 13, della Legge n. 448 del 28/12/2001, come modificato dall'art. 3-quater del Decreto-Legge n. 13 del 22/02/2002, convertito con modificazioni nella Legge n. 75 del 24/04/2002, il quale prevede che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."

RICHIAMATO

- l'art. 1 del D.M. 28/05/1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, i seguenti servizi indispensabili:

- servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Sede legale SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687 -TEL. 085.386224
EMAIL: *info@asp.pe.it*; - PEC: *amministrazione@pec.asp.pe.it*
www.asp.pe.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE (DGR n. 291 del 22/105/2023)

- servizi sociali;

PRECISATO

- che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

TENUTO CONTO CHE

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;
- la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie da cui l'ASP PESCARA verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate alla retribuzione del personale e oneri riflessi, rata di mutuo e prestiti scadenti per il periodo 1.1.2024 – 30.06.2024;

RITENUTO

- pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il primo semestre dell'anno 2024 sulla base del fabbisogno di cassa risultante da previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario regionale n. 9/CSR del 31/07/2022;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto dell'ASP;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la Legge Regionale n. 17/2011;

RILEVATA

- la propria competenza;

ORDINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90 costituendone motivazione;
- 2) di quantificare, in complessivi € 514867,27 relativamente al primo semestre dell'anno 2024, gli importi delle somme non soggette



ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

PERIODO: 1° SEMESTRE 2024

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO
Retribuzioni al personale e oneri riflessi per il periodo 1/01/2024 - 30/06/2024	€ 512.643,02
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	€ 2.224,25
Servizi connessi agli organi istituzionali	€. /
Servizi di amministrazione generale	€. /
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	€. /
Servizi di istruzione primaria	€. /
Servizi HCP	€. /
Servizi case di riposo	€. /
TOTALE	€ 514867,27

3) di dare atto che questa ASP, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;

4) di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. 267/2000;

5) di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

6) di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

7) di notificare copia del presente atto alla Banca Popolare delle province Molisane filiale di Pescara in relazione al c.c. IT22T0503315400000000107921 per i conseguenti adempimenti di legge;

8) di dichiarare la presente ordinanza immediatamente esecutiva;

9) di pubblicare copia di tale provvedimento sul sito istituzionale dell'ASP, nella sezione "Albo Pretorio".

Il Commissario Straordinario e legale rappresentante ASP
(DGR 291 del 22.05.2023)

f.to Dott. Emiliano Di Genova